

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33

Categoria I Classe IX

---

**OGGETTO: Costituzione di parte civile, del Comune di Grumo Nevano, nel procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 415/2019.**

---

L'anno **2022** il giorno **13** del mese di **aprile** alle ore **12,15** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. <b>Gaetano Di Bernardo – SINDACO</b>	<b>X</b>		4. <b>Angela Arsentì</b>	<b>X</b>	
2. <b>Giuseppe Landolfo</b>	<b>X</b>		5. <b>Sara Pacilio</b>	<b>X</b>	
3. <b>Ludovico Serra</b>	<b>X</b>		6. <b>Angela Lamanna</b>	<b>X</b>	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. **GAETANO DI BERNARDO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.ssa **FABIANA LUCADAMO**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE**

PROPONENTE: Assessore al Contenzioso dott.ssa Angela Lamanna

**Costituzione di parte civile, del Comune di Grumo Nevano, nel procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 415/2019.**

Visto il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice monocratico di Napoli Nord nel procedimento penale R.G. n. 415/2019, notificato a questo Ente in data 31.3.2022, con il quale il Comune di Grumo Nevano, nella persona del Sindaco p.t., viene dichiarato parte offesa, con udienza fissata per il giorno 7.7.2022;

Visto l'art. 311 d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente): "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto";

Considerato, quindi, che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma terzo, della l. n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma secondo, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva;

Richiamati i seguenti provvedimenti: Cass. Pen. 34366/2017; Cass. Pen. 10499/2016, che affidando al Comune il compito di realizzare l'assetto urbanistico nel territorio che gli è proprio ribadiscono che la realizzazione di opere abusive lede l'interesse giuridico all'integrità ed all'inviolabilità della sua sfera funzionale e, per quanto, più specificamente, al danno conseguente a reati ambientali, la Cassazione conferma che "la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro dell'Ambiente per il risarcimento del danno ambientale ma anche agli enti locali territoriali, i quali deducano di aver subito, per effetto della condotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale" (ex multis, Cass. Pen. 24619/2014);

Preso atto che di recente la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 2923; Corte di Cassazione n. 2780 del 14.02.2019) riprende il tema della legittimazione a far valere pretese risarcitorie, nei processi penali per reati ambientali, da parte di Enti locali o comunque soggetti terzi diversi dallo Stato;

Preso atto, quindi, che la costituzione di parte civile per il "danno ambientale" è e rimane di esclusiva competenza del Ministero dell'Ambiente e che gli altri enti locali territoriali, nei processi per reati ambientali, possono chiedere il ristoro di danni diversi – aventi natura anche non patrimoniale – e non vi è, quindi, una preclusione alla loro costituzione di parte civile;

Richiamata altresì la medesima sentenza Cass. Pen. n. 24619/2014 laddove in motivazione così evidenzia: «E' infine utile rammentare che costituisce ormai pacifica acquisizione nella giurisprudenza civile di questa S.C. la configurabilità di un danno non patrimoniale, nel più ampio significato di "danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica", anche in capo alle persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, sub specie di pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità quali il diritto all'esistenza, all'identità, al nome, alla reputazione, all'immagine (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 7642 del 10/07/1991, Rv. 473053; Sez. 1, n. 12951 del 05/12/1992, Rv. 479918; Sez. 3, n. 2367 del 03/03/2000, Rv. 534529; Sez. 1, n. 11600 del 02/08/2002, Rv. 558165; Sez. 1, n. 15233 del 29/10/2002, Rv. 558861; Sez. 1, n. 2130 del 13/02/2003, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 5664 del 10/04/2003, Rv. 563513; Sez. 1, n. 6022 del 16/04/2003, non mass. Sul punto; Sez. 1, n. 2570 del 11/02/2004, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 14766 del 26/06/2007, Rv. 597850). E' stato in particolare evidenziato che danno non patrimoniale in capo all'ente collettivo, sub specie di danno all'immagine, può essere rappresentato dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o

categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (v. Cass. civ., Sez. 3, n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596; Sez. 3, n. 12929 del 04/06/2007, Rv. 597309). (...) Trovasi in tal senso espressamente riconosciuto nella giurisprudenza civile di questa S.C. che "l'immagine, il prestigio e la reputazione di un ente territoriale costituiscono beni essenziali ai fini della sua credibilità politica" e che "non può dubitarsi che la lesione di tali valori alla cui tutela la persona giuridica pubblica ha un diritto costituzionalmente garantito determini sicuramente, e di per sé, un danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione dell'ente da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali di norma interagisca" (v. Cass. civ., Sez. 3, n. 4542 del 22/03/2012, cit.)». (Conformi Cass. Pen. Sez. III 12.01.2012 n. 633; Cass. Pen. Sez. III 21.10.2010 n. 41015);

Considerato che la valutazione di costituirsi o non costituirsi parte civile in un procedimento penale è competenza della Giunta Comunale che, in ogni caso di specie, deve valutare se sussistano eventuali altri profili di danno diversi da quello ambientale, quali a titolo esemplificativo eventuali danni arrecati all'immagine della città o altri danni patrimoniali;

Dato atto che questa amministrazione che sta promuovendo lo sviluppo socio culturale del territorio anche partendo dal presupposto che il diritto dell'ambiente è compreso nel novero dei diritti fondamentali e proprio in ossequio all'art. 2 Cost., può essere inteso sia quale diritto soggettivo (sia esso individuale o collettivo) azionabile per la tutela di varie situazioni soggettive (diritto alla salubrità dell'ambiente, all'informazione ambientale, ecc.), sia quale dovere di tutela da parte dello Stato, secondo le sue attuali articolazioni all'interno del territorio nazionale;

Ritenuto, per l'effetto, di voler esprimere apposito indirizzo politico affinché il Comune si costituisca come parte civile nel suddetto procedimento penale presso la Procura della Repubblica Tribunale Di Napoli Nord Rg 415/2019 per i reati che interessano l'ambiente e il territorio comunale, sussistendo un danno patrimoniale e non patrimoniale per l'Ente esponenziale della comunità locale;

Preso atto che:

- sia necessario incaricare un legale per la costituzione in giudizio per la difesa degli interessi dell'Ente;
- dover autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, ai sensi dello Statuto Comunale attualmente vigente e che il Sindaco conferirà specifica procura al legale incaricato.

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art.48 del D.Lg.vo 267/2000 e dello Statuto Comunale vigente;

Visto il D.Lg.vo 267/2000 e, in particolare l'art. 48;

Visto lo Statuto Comunale il quale prevede che il Comune, in attuazione della Costituzione e in armonia con i principi comunitari, al fine di realizzare la coesione economica-sociale e territoriale, promuove la solidarietà, garantisce la protezione dell'ambiente e della salute;

Si dà atto che nella presente proposta non sono ravvisabili aspetti specificatamente tecnico-amministrativi e contabili;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### PROPONE


Di prendere atto del procedimento penale n. 415/19 R.G. in riferimento al decreto di citazione a giudizio davanti al giudice monocratico di Napoli Nord, notificato a questo Ente in data 31.3.2022, instaurato a carico degli imputati, come individuati nel decreto di citazione a giudizio, con il quale il Comune di Grumo Nevano, nella persona del Sindaco p.t., viene dichiarato parte offesa, con udienza fissata per il giorno 7.7.2022;

la costituzione di parte civile del Comune di Grumo Nevano nel suddetto procedimento penale, al fine di esercitare tutti i diritti previsti dall'ordinamento giuridico, ivi comprese le eventuali richieste risarcitorie per tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti al Comune dai fatti contestati agli imputati, ivi compresi quelli di immagine;

demandare al Responsabile del servizio Contenzioso, l'adozione degli atti gestionali conseguenziali necessari all'attuazione dell'indirizzo così assunto.

L'assessore al Contenzioso

Dott.ssa Angela Lamanna



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 07.06.2022

Il f.f. Responsabile Servizio Contenzioso

Dott.ssa Fabiana Lucadamo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 07.06.2022

Il Responsabile Settore Finanziario

dott. Domenico De Blase

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Fabiana Lucadamo

---

PER COPIA CONFORME: 20/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Fabiana Lucadamo



---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/04/2022

[ ] viene comunicata con lettera prot. n. 4763 in data 20/04/2022 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2022

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Fabiana Lucadamo